

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13820 Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 31/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso 20742-2015 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CORTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO ed ANTONINO SGROI;

- ricorrente -

contro

GUERRINI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell'avvocato GRAZIELLA



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COLAIACOMO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA ROSSI e GIUSEPPE TARANTO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 81/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

RILEVATO

che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova, riformando la decisione del Tribunale di Savona, accoglieva l'opposizione proposta da Guerrini Maria Grazia avverso l'avviso di addebito col quale l'INPS aveva chiesto la contribuzione asseritamente da lei dovuta in qualità di socia accomandataria della "F.lli Franchi s.a.s. di Guerrini Maria Grazia";

che la Corte di merito - per quello che ancora rileva in questa sede - osservava che la predetta società non esercitava un'attività commerciale essendosi limitata a percepire il canone riveniente dall'affitto dell'azienda commerciale di cui era proprietaria e, quindi, che l'attività svolta dalla Guerrini quale socia accomandataria necessariamente non poteva avere un minimo di consistenza e di abitualità come attività commerciale;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale propone ricorso l'istituto, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a., affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Guerrini;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ, ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che con l'unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. 22 luglio 1966 n. 613, degli artt. 1 , commi 203 e ss. legge 27 dicembre 1996 n. 662, 2 L. 27 novembre 1960 n. 1397 e 2313, 2318 e 2697 cod. civ. (ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perché l'esercizio dell'attività commerciale in modo abituale e prevalente era "in re ipsa", ossia immediatamente e direttamente correlato all'essere socio con poteri di gestione della società; che l'attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale;

che il motivo è infondato in quanto presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte territoriale supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi; nell'impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la "F.lli Franchi s.a.s. di Guerrini Maria Grazia" di cui la Guerrini era socia accomandataria non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione dell'azienda di cui era proprietaria;

che tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell'11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;

che, per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte di Appello non è stata fornita essendo emerso che la Guerrini si limitava a riscuotere il canone di locazione dell'azienda di cui la società era proprietaria;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014);

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, l'8 marzo 2017.